



**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

Procedura per il Comune di Borbona (RI)

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
per l'appalto dei servizi tecnici
per il miglioramento dell'immobile denominato
"Ex complesso conventuale di Sant'Anna in Borbona" –
Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.
Ordinanza n. 129 del 13.12.2022 e ss.mm.ii. Codice OOPP_F1_2021_LAZ_524.
CUP H29J21004890001**

SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSE

Con determinazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione n. A01347 del 04/07/2025 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei servizi tecnici (progettazioni, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) inerenti ai lavori di miglioramento dell'ex complesso conventuale di Sant'Anna in Borbona.

L'intervento è inserito nell'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 ad oggetto *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”*. In particolare, nell'ALLEGATO B - Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, della predetta ordinanza è previsto l'intervento di miglioramento dell'edificio "ex complesso conventuale di Sant'Anna in Borbona", codice OOPP_F1_2021_LAZ_524, dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00).

Gli incarichi dovranno essere espletati conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg>

Durata della procedura: mesi 9 (nove) dalla pubblicazione del bando.

Luogo di esecuzione: Borbona (RI) [codice NUTS ITE42]
CUP H29J21004890001

Centrale di committenza

Procedura effettuata per il Comune di Borbona (RI) dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio sito in via Flavio Sabino n. 27 – 02100 Rieti - C.F. 90076740571. Comunicazioni tramite piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio.

Il Responsabile del Procedimento di gara (RP) è l'arch. Germana Miluzzo, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, email gmluzzo@regione.lazio.it – pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it – tel: 0746264300. Collaboratore del RP è il dott. Dario Sebastiani, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, email dsebastiani@regione.lazio.it – pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it – tel: 0746264111.

Stazione appaltante

Comune di Borbona sito in_Via Vallecine, 2 – 02010 BORBONA (RI) Tel. 0746/940037 pec: sismaborbona@pec.it RUP: Ing. Samuela Tumbiolo (Comune di Borbona)

Presidio di Alta Sorveglianza

In applicazione dell'art. 32 del decreto-legge 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15/12/2016, n. 229, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza.

Si precisa, che in attuazione dell'art. 32 del citato D.L. n. 189/2016 e dell'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, i seguenti ulteriori atti della procedura:

1. Costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
- c) CV dei commissari;
- d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.



2. Aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.

3. Fase di esecuzione dei contratti:

- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese>;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle



guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si specifica che eventuali chiusure della piattaforma saranno comunicate sul sito della stessa.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA della Regione Lazio accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
- d) n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I.** il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II.** il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III.** il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA della Regione Lazio.



L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema domanda di partecipazione (allegato A);
4. Schema dichiarazioni mandanti/consorziate (allegato B);
5. Tabella dichiarazioni requisiti professionali (allegato C);
6. Schema modello offerta economica e tempo (allegato D);
7. Capitolato descrittivo e prestazionale (allegato E);
8. DIP;
9. Schema di contratto (allegato F);
10. Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia (allegato H);

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente scaricabile tramite la piattaforma telematica STELLA.

2.2. Comunicazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio entro le ore 23:59 del giorno 20/08/2025.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima su STELLA.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.



Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma STELLA. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Oggetto

L'appalto è costituito da un unico lotto, stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento.

L'importo a base di gara è di **516.664,98 € di cui soggetto a ribasso 180.832,74 €** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 % dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 % dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Si applicano, al direttore dei lavori, i divieti previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.



Tabella 1 – oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo corrispettivi
<i>Progettazione fattibilità tecnico economica</i>	71220000-6	149.162,85 €
<i>Progettazione esecutiva</i>	71220000-6	96.402,45 €
<i>Coordinamento della sicurezza in progettazione</i>	71317000-3	32.403,24 €
<i>Relazione Geologica</i>	71351200-5	13.223,47 €
<i>Direzione lavori</i>	71330000-0	151.829,22 €
<i>Coordinamento della sicurezza in esecuzione</i>	79417000-0	73.643,76 €
Importo a base di gara di cui:		516.664,98 €
Importo fisso (65%)		335.832,24 €
Importo soggetto a ribasso (35%)		180.832,74 €

Il valore globale stimato dell'appalto, ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 14, comma 4 del Codice, è pari ad 640.664,58 € al netto di Iva è così suddiviso:

Importo complessivo	516.664,98 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	103.333,00 €
Oneri previdenziali 4%	20.666,60 €
Valore globale stimato	640.664,58 €

L'immobile è sottoposto, tra l'altro, al vincolo monumentale D.lgs. n. 42/2004 (ex D.L. 490/99 – L. 1089/39);

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi, di cui al Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa a S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.



Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Incarico di Progettazione fattibilità tecnico economica:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese (10%)
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	0,90	€ 1.444.000,00	Qb.I.02 Qb.I.21 Qb.II.01 Qb.II.03 Qb.II.06 Qb.II.09 Qb.II.12 Qb.II.14 Qb.II.15 Qb.II.16 Qb.II.18 Qb.II.19 Qb.II.20 Qb.II.22	70.269,32 €	7.026,93 €
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico	I/e	1,55	€ 896.000,00	Qb.I.02 Qb.I.21 Qb.II.01 Qb.II.03 Qb.II.06 Qb.II.18 Qb.II.19 Qb.II.20 Qb.II.22	40.768,47 €	4.076,85 €
IMPIANTI: I.A.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	€ 70.000,00	Qb.I.02 Qb.I.21 Qb.II.01 Qb.II.03 Qb.II.18 Qb.II.20 Qb.II.22	2.212,73 €	221,27 €
IMPIANTI: I.A.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	€ 360.000,00	Qb.I.02 Qb.I.21 Qb.II.01 Qb.II.03 Qb.II.18 Qb.II.20 Qb.II.22	7.978,35 €	797,84 €
IMPIANTI: I.A.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	€ 530.000,00	Qb.I.02 Qb.I.21 Qb.II.01 Qb.II.03 Qb.II.18 Qb.II.20 Qb.II.22	14.373,72 €	1.437,37 €
Somma					135.602,59 €	13.560,26 €
Totale comprensivo di spese					149.162,85 €	
Totale comprensivo di spese, oneri e contributi previdenziali					155.129,36 €	



Incarico di progettazione di esecutiva:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese (10%)
STRUTTURE S.04 <i>Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali</i> <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	0,90	€ 1.444.000,00	<i>QbIII.01 QbIII.02</i> <i>QbIII.03 QbIII.04</i> <i>QbIII.05 QbIII.06</i>	28.860,61 €	2.886,06 €
EDILIZIA E.22 <i>Edifici e manufatti esistenti</i> <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico</i>	I/e	1,55	€ 896.000,00	<i>QbIII.01 QbIII.02</i> <i>QbIII.03 QbIII.04</i> <i>QbIII.05 QbIII.06</i>	30.824,94 €	3.082,49 €
IMPIANTI: IA.01 <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali– Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	III/a	0,75	€ 70.000,00	<i>QbIII.01 QbIII.02</i> <i>QbIII.03 QbIII.04</i> <i>QbIII.05 QbIII.06</i>	2.517,93 €	251,79 €
IMPIANTI: IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	III/b	0,85	€ 360.000,00	<i>QbIII.01 QbIII.02</i> <i>QbIII.03 QbIII.04</i> <i>QbIII.05 QbIII.06</i>	9.078,81 €	907,88 €
IMPIANTI: IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	1,15	€ 530.000,00	<i>QbIII.01 QbIII.02</i> <i>QbIII.03 QbIII.04</i> <i>QbIII.05 QbIII.06</i>	16.356,30 €	1.635,63 €
Somma					87.638,59 €	8.763,86 €
Totale comprensivo di spese					96.402,45 €	
Totale comprensivo di spese, oneri e contributi previdenziali					100.258,55 €	



Incarico di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese (10%)
STRUTTURE S.04 <i>Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali</i> <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	0,90	€ 1.444.000,00	QbI.16 QbIII.07	20.913,49 €	2.091,35 €
EDILIZIA E.22 <i>Edifici e manufatti esistenti</i> <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico</i>	I/e	1,55	€ 896.000,00	QbI.16 QbIII.07	24.858,83 €	2.485,88 €
IMPIANTI: IA.01 <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali– Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	III/a	0,75	€ 70.000,00	QbI.16 QbIII.07	1.907,52 €	190,75 €
IMPIANTI: IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	III/b	0,85	€ 360.000,00	QbI.16 QbIII.07	6.877,89 €	687,79 €
IMPIANTI: IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	1,15	€ 530.000,00	QbI.16 QbIII.07	12.391,14 €	1.239,11 €
Somma					66.948,87 €	6.694,89 €
Totale comprensivo di spese					73.643,76 €	
Totale comprensivo di spese, oneri e contributi previdenziali					76.589,51 €	



Incarico per la redazione della Relazione geologica:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese (10%)
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	0,90	€ 1.444.000,00	QbII.13	12.021,34 €	1.202,13 €
Somma					12.021,34 €	1.202,13 €
Totale comprensivo di spese					13.223,47 €	
Totale comprensivo di spese, oneri e contributi previdenziali					13.752,41 €	



Incarico per la Direzione Lavori:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese (10%)
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/ b	0,90	€ 1.444.000,00	QcI.01 QcI.02 QcI.03 QcI.09 QcI.11	47.921,14 €	4.792,11 €
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico	I/ e	1,55	€ 896.000,00	QcI.01 QcI.02 QcI.03 QcI.09 QcI.11	51.063,29 €	5.106,33 €
IMPIANTI: LA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali– Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/ a	0,75	€ 70.000,00	QcI.01 QcI.02 QcI.03 QcI.09 QcI.11	3.471,69 €	347,17 €
IMPIANTI: LA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/ b	0,85	€ 360.000,00	QcI.01 QcI.02 QcI.03 QcI.09 QcI.11	12.517,75 €	1.251,78 €
IMPIANTI: LA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/ c	1,15	€ 530.000,00	QcI.01 QcI.02 QcI.03 QcI.09 QcI.11	23.052,69 €	2.305,27 €
Somma					138.026,56 €	13.802,66 €
Totale comprensivo di spese					151.829,22 €	
Totale comprensivo di spese, oneri e contributi previdenziali					157.902,38 €	



Incarico di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese (10%)
STRUTTURE S.04 <i>Strutture, Opere infrastrutturali Puntuali</i> <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	0,90	€ 1.444.000,00	Qcd.12	20.913,49 €	2.091,35 €
EDILIZIA E.22 <i>Edifici e manufatti esistenti</i> <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico</i>	I/e	1,55	€ 896.000,00	Qcd.12	24.858,83 €	2.485,88 €
IMPIANTI: LA.01 <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali– Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	III/a	0,75	€ 70.000,00	Qcd.12	1.907,52 €	190,75 €
IMPIANTI: LA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	III/b	0,85	€ 360.000,00	Qcd.12	6.877,89 €	687,79 €
IMPIANTI: LA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	1,15	€ 530.000,00	Qcd.12	12.391,14 €	1.239,11 €
Somma					66.948,87 €	6.694,89 €
Totale comprensivo di spese					73.643,76 €	
Totale comprensivo di spese, oneri e contributi previdenziali					76.589,51 €	

L'appalto è finanziato con Ordinanza Commissariale n. 129 del 13/12/2022 e con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.



La progettazione relativa ad eventuali varianti in corso d'opera, dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario Unico del cratere del Centro Italia" di riferimento per l'intervento di cui trattasi, vigente al momento dell'affidamento dei lavori ovvero, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, del prezzario regionale di riferimento vigente o dei prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 ovvero, qualora le lavorazioni non siano presenti nei suddetti prezzari, mediante formazione di nuovi prezzi.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare il servizio opzionale di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018.

3.2. Durata

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **100 giorni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto dell'incarico secondo le seguenti indicazioni:

- consegna della progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva della relativa relazione geologica: entro n. **60 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;
- consegna della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento: entro n. **40 giorni**, naturali e consecutivi, dalla data di approvazione del progetto definitivo e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto al ricorrere di ragioni di urgenza.

3.3. Revisione prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici anche disaggregati dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

3.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;



- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere dalla a) alla e) del presente elenco (anche se non ancora costituiti);
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Al presente appalto si applica integralmente il Codice compreso gli articoli 132 e 133 e gli allegati II.12 e II.18 del Codice medesimo.

5.1. Requisiti

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67, comma 3, del Codice).



Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone:

- *è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni);*
- *indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;*
- *il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;*
- *su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;*
- *la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;*
- *il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.*

La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3, dell'O.S.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020.

5.2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- *descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;*
- *motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.*

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.



Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; altrimenti, se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Protocollo di legalità: la mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario Straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nel II.12 del Codice.

6.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di **iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016.**



Nelle dichiarazioni di cui agli allegati A) e B), il concorrente indica gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco>.

Coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di direzione lavori oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti".

Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del citato d.l. n.189/2016 deve essere posseduto anche dagli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DL 189/2016, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

b) Requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Requisiti di cui all'allegato II.18 parte V del Codice (art. 19)

La direzione dei lavori deve comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente con esperienza almeno quinquennale, iscrizione all'apposto Albo e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento oggetto della procedura, in particolare settore PFP 1 Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

d) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

e) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



Requisiti del gruppo di lavoro per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica nelle dichiarazioni allegato A) e allegato B) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Allegato II.12. e allegato II.18 Parte V del Codice

Requisiti dei professionisti singoli o associati

- A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- C. La direzione dei lavori deve comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente con esperienza almeno quinquennale, iscrizione all'apposito Albo e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento oggetto della procedura, in particolare settore **PFP 1** Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

Requisiti delle società di professionisti

Possesso dei seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare anche l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle società di ingegneria.

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,



ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

I soggetti di cui al presente comma sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 1. legale rappresentante;
 2. amministratori;
 3. soci, soci fondatori, associati;
 4. dipendenti;
 5. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 2. abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
 3. essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.



Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore a 1,0 volte il valore stimato dell'appalto ovvero non inferiore a **516.664,98 €**.



La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che sarà valutato in merito alla sua idoneità dalla stazione appaltante.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Aver espletato servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:



Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	(*)	Valore delle opere	Importo complessivo minimo servizi
EDILIZIA: E.22 – Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, Miglioramento, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	€ 896.000,00	€ 896.000,00
STRUTTURE S.04 – Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	€ 1.444.000,00	€ 1.444.000,00
IMPIANTI: IA.01 – Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali- Impianti sanitari- Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento di acque di rifiuto- Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi- Impianti e reti antincendio	III/a	€ 70.000,00	€ 70.000,00
IMPIANTI: IA.02 – Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	€ 360.000,00	€ 360.000,00
IMPIANTI: IA.03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	€ 530.000,00	€ 530.000,00

(*) Corrispondenza L. 143/49

Per le categorie E.22 e S.04 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.01, IA.02 e IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici:** dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati:** gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

1. la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 41 del Codice;
2. il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
3. gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;



4. precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio è consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È, altresì, facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

b) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,5 (zerovirgolacinque)** volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:



Tabella n. 4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	(*)	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per servizi
EDILIZIA: E.22 – Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, Miglioramento, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	€ 896.000,00	€ 448.000,00
STRUTTURE S.04 – Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	€ 1.444.000,00	€ 722.000,00
IMPIANTI: IA.01 – Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali-Impianti sanitari- Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento di acque di rifiuto-Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi-Impianti e reti antincendio	III/a	€ 70.000,00	€ 35.000,00
IMPIANTI: IA.02 – Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	€ 360.000,00	€ 180.000,00
IMPIANTI: IA.03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	€ 530.000,00	€ 265.000,00

(*) Corrispondenza L. 143/49

Per le categorie E.22 e S.04 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.01, IA.02 e IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici:** dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati:** gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 41 del Codice;



- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla **a pena di esclusione**, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È, altresì, in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni. Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

c) Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro:

- n. 1 Architetto: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione e direzione lavori;
- n. 1 Ingegnere o un architetto: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione strutturale;
- n. 1 Ingegnere o un architetto o tecnico di comprovata esperienza sul campo: Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto responsabile della progettazione della componente impiantistica;
- n. 1 Geologo. Professionista abilitato all' esercizio della professione;
- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs., 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- n. 1 professionista iscritto all'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio;
- La direzione dei lavori deve comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente con esperienza almeno quinquennale, iscrizione all'apposto Albo e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento oggetto della procedura, in particolare settore **PFP 1** Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.



È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali

La comprova del requisito è fornita mediante compilazione dell'Allegato 2 - "Tabella dei requisiti" e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l'effettuazione d'ufficio di eventuali controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali.

La Stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale come di seguito indicato.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i consorzi, qualora la consorziata sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 36/2023, la stessa deve indicare le consorziate per conto delle quali partecipa, ex art. 67 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

Requisiti di idoneità

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1, lett. b), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE (ivi compreso il giovane professionista).

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1, lett. c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. d) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante compilazione dell'Allegato C) "Tabella dei requisiti" e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l'effettuazione d'ufficio di eventuali controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali.

La Stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.



Requisiti di capacità tecniche e professionali

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio (*Anac Delibera n. 715 del 27.10.2021*)

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

[per gli incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[per la relazione geologica] Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

[per l'abilitazione antincendio] Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio stabile e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1, lett. b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1, lett. c), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate



Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, considerata la specificità del settore, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.**

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n.189/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

È ammesso il subappalto per la redazione della relazione geologica e per l'attività del restauratore.

9. IMPEGNI ASSUNZIONALI

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna di riservare, in caso di aggiudicazione e di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto (riferita ai servizi relativi alla fase di esecuzione) e precisamente di importo pari ad € 4.689,84.

La garanzia deve essere costituita a favore del Comune di Borbona

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo



previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 45001, UNI/PdR 125. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lett. f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022. Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017).

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1. Termine di presentazione

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma STELLA. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15/09/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.2. Allegati all'offerta e modalità di presentazione

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa (Busta A);

B – Offerta tecnica (Busta B);

C – Offerta economica e tempo (Busta C).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni allegati A) – B) – C) – D) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **Non è sanabile** mediante soccorso istruttorio:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omesso impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile così come previsto dal presente disciplinare.
- **È sanabile** mediante soccorso istruttorio:
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo a condizione che i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta;
 - l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante (non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (allegato A)
- 2) documento di gara unico europeo
- 3) dichiarazioni mandati/consorziate (allegato B)
- 4) tabella dichiarazione requisiti (allegato C)
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) ulteriore documentazione a corredo;

14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il DGUE (Documento di gara unico europeo) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui allegato A).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- d) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio



inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; In particolare:

Per i professionisti singoli

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

F. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. H) e I), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



2. *(ai fini dell'eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa)* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023 ovvero dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo)
3. con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
 - a. di essere iscritto nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.
 - b. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
 - c. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma";
8. il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/2020;
9. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;



10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante adottato con DGR n. 64 del 27/01/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
13. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.



A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.4 Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».



“Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità; a tal fine, l’Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014”.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

15. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

Nella Busta “B – OFFERTA TECNICA”, devono essere inseriti i documenti contenenti le proposte relative agli **elementi di natura qualitativa** di cui alla seguente tabella riepilogativa “**Criteri di Valutazione**”:

Tabella n. 5 – criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE			Sub punteggi	Fattori ponderali	Valutazione
A		Professionalità e adeguatezza dell’offerta		25	Valutazione qualitativa
A.1 professionalità, adeguatezza desunta da n. 3 servizi	sub criterio A.1.1	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento	10		
	sub criterio A.1.2	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento.	10		
	sub criterio A.1.3	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento.	5		
B		Caratteristiche metodologiche del servizio		45	Valutazione qualitativa
B.1 Modalità e qualità dell’esecuzione del servizio	sub criterio B.1.1	Ottimizzazione del livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive.	10		
	sub criterio B.1.2	Migliore approccio metodologico valutato in base alle soluzioni architettoniche planimetriche e distributive e modelli organizzativi proposti con riferimento alla Polifunzionalità dell’edificio	10		



	sub criterio B.1.3	Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e alle tecniche dei CAM edilizia (obbligatorie), dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l’opera	5		
	sub criterio B.1.4	L’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori	3		
	sub criterio B.1.5	Le modalità di interazione/integrazione con la committenza	2		
	sub criterio B.1.6	Inserimento elementi innovativi	5		
B.2 Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa	sub criterio B.2.1	Risorse umane dedicate al servizio	5		
	sub criterio B.2.1	Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	5		
C		Criteri premianti di cui al D.M. 256/2022 (CAM)		5	Valutazione qualitativa premiante
sub criterio C.1		Capacità tecnica dei progettisti	2		
sub criterio C.2		Miglioramento prestazionale del progetto	3		
D		Ribasso sul corrispettivo posto a base di gara		20	Valutazione quantitativa
E		Tempo di esecuzione della progettazione		5	Valutazione quantitativa
	TOTALE PUNTEGGIO				100

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati:

- a) Con riferimento alle caratteristiche di «**Professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicate al punto 17.1 lett. A e al *Criterio A.1. – Professionalità, adeguatezza desunta da n. 3 servizi* punteggio massimo 25 punti il concorrente dovrà redigere **Relazione tecnica illustrativa** con relativa **documentazione grafica** afferente a **n. 3 (tre) servizi** (eseguiti **nell'intera vita professionale** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara) relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC e dalle tariffe professionali, facendo specifico riferimento alle categorie e ID di opere di cui alla Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 previste nel presente appalto.

I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione più DI e CSE) o parziali; almeno uno dovrà comprendere la Progettazione e almeno uno dovrà comprendere la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza.

I servizi presentati dovranno inoltre evidenziare le seguenti specificità:

- a. *sub - criterio A.1.1 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale*, in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento;



- b. *sub - criterio A.1.2 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico*, in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento
- c. *sub - criterio A.1.3 - Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico* in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento.

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano strutturale, architettonico e impiantistico rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

La suddetta relazione dovrà essere redatta per ogni tipologia di servizio svolto e composta da:

- un numero massimo di 3 (tre) facciate formato A3, con stampa solo fronte facciata per la rappresentazione grafica
- un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4, con stampa solo fronte facciata, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nelle quali siano indicati:
 - la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
 - il luogo di esecuzione;
 - il committente;
 - il periodo di esecuzione;
 - l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione delle caratteristiche principali dei servizi svolti (progettazione e/o di Direzione Lavori e/o di coordinamento della sicurezza);
 - la precisazione di aver concluso la prestazione;
 - obiettivi della progettazione (o di altro servizio) e risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti strutturali, edili ed impiantistici;
 - certificato del committente attestante la regolare esecuzione della prestazione.

Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione illustrativa.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. Qualora il concorrente superi il numero massimo di facciate indicate, la Commissione Giudicatrice non leggerà le facciate successive a quelle sopra indicate.

- b) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche del servizio**» indicate al punto 17.1 lett. B, il concorrente dovrà esporre, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l'esito delle prestazioni dedotte in contratto, con esplicito riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di seguito indicati.

Criterio B.1 - Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio - punteggio massimo 35 punti:

Il concorrente dovrà redigere **una relazione tecnica illustrativa e metodologica** che spieghi le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto.

La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere costituita da un massimo di 6 (sei) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm; la relazione dovrà fare esplicito riferimento ai seguenti sub-criteri (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione). Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza:



- a. *sub - criterio B.1.1* - Ottimizzazione del livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive;
- b. *sub - criterio B.1.2* - Migliore approccio metodologico valutato in base alle soluzioni architettoniche planimetriche e distributive e modelli organizzativi proposti con riferimento alla Polifunzionalità dell'edificio;
- c. *sub - criterio B.1.3* - Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e alle tecniche dei CAM edilizia (obbligatori), dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l'opera;
- d. *sub - criterio B.1.4* - Organizzazione dell'ufficio di direzione lavori;
- e. *sub - criterio B.1.5* - Le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (incontri organizzati dalla stazione appaltante, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), modalità di organizzazione dello scambio di informazioni con il RUP e/o con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti;
- f. *sub - criterio B.1.6* - Inserimento elementi innovativi: dovranno essere indicati nell'ambito della proposta progettuale, gli elementi e/o materiali innovativi in grado di combinare soluzioni tecniche per il perseguimento dell'obiettivo di adeguamento sismico con scelte estetiche e funzionali (tenendo conto della destinazione dell'immobile e dei vincoli gravanti sullo stesso).

Criterio B.2 – Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa punteggio massimo 10 punti:

Il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e metodologica che spieghi le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto.

La relazione tecnico-illustrativa dovrà essere costituita da un massimo di 5 (cinque) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm; la relazione dovrà fare esplicito riferimento ai seguenti sub-criteri (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione):

Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza:

- a. *sub - criterio B.2.1 - Risorse umane dedicate al servizio:* dovranno essere indicate con precisione e concretezza le risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, avendo cura di evidenziare la coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto.

Dovrà all'uopo essere redatto:

- L'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, dei livelli di responsabilità, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- L'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico organizzativa previste sono coerenti tra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.



b. sub - criterio B.2.2 - Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto: dovranno essere indicate con precisione e concretezza:

- L'Elenco degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto.
- l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture che consentono di razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche.

Con riferimento ai **Criteri premianti di cui al D.M. 256/2022 (CAM)** recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*” sarà attribuito:

a. (sub - criterio C.1 - Capacità tecnica dei professionisti) un punteggio premiante pari a 2 (due) alla proposta redatta da:

- un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);
- una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente
Le società di progettazione presentano il profilo curriculare dei professionisti di cui è composta e presentano i relativi attestati di certificazione in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola.
I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola)

b. (sub - criterio C.2 -Miglioramento prestazionale del progetto) un punteggio premiante pari a 3 (tre) al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nel cap. 2 «criteri ambientali minimi» del DM 11/10/2017. Tale punteggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore.

Dovrà essere redatta una relazione costituita da un massimo di 2 (due) facciate, con stampa solo fronte facciata, in formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm con la quale dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017, ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di:

- materiale da costruzione derivante da materie prime rinnovabili (1 punto);
- materiali caratterizzati da un contenuto minimo di materiali post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (1 punto);
- materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo (1 punto).

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.



L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO (BUSTA C)

La busta "C – Offerta economica e tempo" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e tempo; tale offerta è formulata sulla Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel Manuale Operativo.

La dichiarazione d'offerta economica e di tempo deve essere resa utilizzando l'Allegato D) "Schema Offerta economica e tempo" che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema seguendo le istruzioni del Manuale operativo.

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

a) ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione D):

il **Ribasso percentuale** proposto per l'espletamento del servizio con l'indicazione di due cifre decimali dopo la virgola, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere.

Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

Per i ribassi offerti che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

b) ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione E):

la **Riduzione percentuale del tempo contrattuale**. L'offerta tempo deve contenere la riduzione, espressa in percentuale al tempo di realizzazione previsto per il servizio oggetto di gara, pari complessivamente a n. 100 giorni. L'offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di ribasso da applicarsi al tempo fissato dal disciplinare per l'espletamento dell'incarico, nella misura non superiore al 20%, da suddividersi in proporzione fra i vari livelli di progettazione.

Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato (20%), l'offerta si intenderà comunque formulata con il massimo ribasso indicato nel presente disciplinare

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica/tempo è effettuata in base ai seguenti punteggi, in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 14 del Dlgs 209/2024:



n.	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	OFFERTA TECNICA	75
2	OFFERTA ECONOMICA	20
3	OFFERTA TEMPO	5
TOTALE		100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – soglia di sbarramento

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 6 - criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella 6 - Criteri di selezione (2) e subcriteri (1) di valutazione dell'offerta tecnica						
A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	<i>criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
A.1	Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi affini	30	A.1.1	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento	10	...
			A.1.2	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento	10	...
			A.1.3	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento	5	...
TOTALE PUNTI					25	...



	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					
	<i>criterio</i>	<i>unti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
B.1	Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio	30	B.1.1	Ottimizzazione del livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive	10	...
			B.1.2	Migliore approccio metodologico valutato in base alle soluzioni architettoniche planimetriche e distributive e modelli organizzativi proposti con riferimento alla Polifunzionalità dell'edificio	10	...
			B.1.3	Le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e alle tecniche dei CAM edilizia (obbligatorie), dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l'opera	5	...
			B.1.4	L'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori	3	...
			B.1.5	Le modalità di interazione/integrazione con la committenza	2	...
			B.1.6	Inserimento elementi innovativi	5	...
B.2	Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa	10	B.2.1	Risorse umane dedicate al servizio	5	...
			B.2.2	Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	5	...
TOTALE PUNTI					45	...

C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 256/2022 (CAM) “ <i>Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici</i> ”		
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
C.1	Capacità tecnica dei progettisti	2	...
C.2	Miglioramento prestazionale del progetto	3	...
TOTALE PUNTI		5	...

È prevista una soglia minima di sbarramento, pari a 45 (quarantacinque) punti per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato **prima** della riparametrazione di cui al punto 17.4.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata mediante l'utilizzo del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara verrà assegnato, rispetto a ciascuno dei sub criteri sopra descritti, un “coefficiente della prestazione dell'offerta”, denominato “ V_{ai} ”, variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e



viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri A, B e C viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 75) al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di gara effettuerà quindi la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 75 punti e, agli altri concorrenti, il punteggio viene riparametrato proporzionalmente.

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica/tempo

Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med}) \alpha * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,1;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

OFFERTA TEMPO (Criterio E)
$C_i = T_a / R_{max}$



<i>Dove:</i>
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ta = riduzione percentuale del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori del concorrente i-esimo
Tmax = riduzione percentuale del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori risultata fra tutte la più conveniente.

17.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

- **P_i** è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- **i** è l'offerta i-esima;
- **$C_{ai}, C_{bi}, C_{ci}, C_{di}, C_{ei}$** sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo e riferiti rispettivamente al criterio di valutazione A, B, C, D e E. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- **P_a, P_b, P_c, P_d, P_e** peso criteri di valutazione A, B, C, D e E;

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni della gara.

Ai sensi dell'art. 95, co. 15 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e da un segretario verbalizzante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.



La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RP si riserva la facoltà di avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/09/2025 alle ore 10:00 in modalità virtuale attraverso l'utilizzo della piattaforma STELLA.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Trattandosi di procedura interamente telematica di cui la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla “Piattaforma telematica”, non sussiste l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, atteso che con il caricamento della documentazione su piattaforma informatica è possibile tracciare in maniera incontrovertibile tutti i flussi (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2021, n. 1700).

Alla presente procedura trova applicazione l’inversione procedimentale conformemente all’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

Con la partecipazione alla gara l’operatore economico dà quindi atto di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal presente disciplinare di gara.

Di conseguenza si procederà con l’esame delle offerte prima dell’apertura delle buste digitali recanti la documentazione amministrativa e della verifica di idoneità dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. Quest’ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo al primo e secondo classificato, secondo quanto previsto al successivo punto 19 del presente disciplinare.

La Stazione Appaltante nominerà una commissione di gara, come esplicitato al suddetto punto n.17 del disciplinare, ai fini della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Nella prima seduta, la commissione di gara, dopo aver verificato la tempestività e la regolarità della partecipazione dei concorrenti dando atto della platea degli stessi, procederà direttamente all’apertura delle offerte tecniche. La valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi saranno svolte dalla commissione di gara in sedute riservate, eventualmente anche da remoto, mediante autonomi approfondimenti, trattandosi di procedura di gara gestita telematicamente.

La commissione procede in particolare alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4 e individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

In successiva seduta telematica, all’uopo comunicata, si darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all’apertura di quelle economiche, assegnando i punteggi secondo quanto stabilito dal presente disciplinare. Verrà di conseguenza redatta la graduatoria provvisoria.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio con le modalità indicate al punto 2.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle suddette operazioni, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente, il Responsabile accede alla documentazione amministrativa dei soli concorrenti collocatisi nella prima e nella seconda posizione della graduatoria provvisoria e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Trova applicazione l'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 pertanto, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti



dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il RP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi post riparamentrazione. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito della Piattaforma.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'“Ufficiale rogante”.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da



ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

In caso di malfunzionamento del FVOE la Stazione appaltante procederà comunque all'aggiudicazione trascorsi 30 giorni dalla proposta.

In tal caso nel contratto sottoscritto con L'OE aggiudicatario verrà inserita apposita clausola risolutiva espressa, la quale prevederà la revoca dell'aggiudicazione.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono dell'aggiudicatario le eventuali spese di pubblicazione nonché tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Borbona e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

28. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).



- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).



- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

29. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara non è previsto alcun obbligo di esecuzione del sopralluogo. Qualora lo ritengano necessario, gli operatori economici potranno formulare apposita richiesta al soggetto attuatore dell'intervento, al fine di concordarne le modalità e i tempi di svolgimento.

30. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Comune di Borbona mette a disposizione apposita documentazione, al fine di agevolare la predisposizione di un'offerta maggiormente



aderente alle specificità dell'intervento. La documentazione è consultabile al seguente link:
<https://regionelazio.box.com/s/29gl3jxhko28cntqb6nz74n1qfu1x07r>.

31. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

F.to Il Responsabile del Procedimento di gara
Arch. Germana Miluzzo